

Bologna, 12-04-2013

Alla Direzione Generale della Pesca  
Marittima e dell' acquacoltura  
e, p.c. Reparto pesca marittima del Corpo  
delle Capitanerie di Porto  
Comando generale del Corpo  
delle Capitanerie di Porto

Viale dell'Arte 16  
00144 Roma

**OGGETTO: RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MERITO ALL' OBBLIGO DI CONVALIDA  
DEL DOCUMENTO DI CATTURA DEL TONNO ROSSO**

Eurofishmarket Srl è una società specializzata nella ricerca, formazione ed informazione nel settore ittico ed è composta da un panel di tecnici e professionisti di alto profilo. Opera con Enti pubblici e privati per consulenze e collaborazioni e si fa portavoce di proposte e problematiche utili al miglioramento del settore suddetto.

In base all' art. 34 comma 1 del Reg. (CE) n. 302/2009, e agli artt. 3 comma 10 e 4 comma 1 del Reg. (UE) n. 640/2010: ogni allevatore, rivenditore, esportatore o loro rappresentante deve compilare il documento di cattura e chiederne la convalida ogni volta che effettua uno sbarco, un trasferimento, un ingabbiamento, un prelievo, un trasbordo, un' operazione di commercio interno o un' esportazione di tonno rosso.

Inoltre gli operatori successivi che entrano in possesso di lotti provenienti da partite frazionate o prodotto trasformato devono avere copia del documento di cattura recante il numero di identificazione unico dello stesso, e devono avere la pagina 2 del documento originale compilata alla sezione 8 "informazioni relative al commercio" convalidata; pertanto il fornitore, dopo aver suddiviso in partite il prodotto per recapitarlo al dettagliante, deve preparare e fare convalidare per ogni singola consegna presso la Capitaneria di porto la suddetta documentazione.

Tale procedura di convalida comporta, per gli operatori del settore, disagi che un' appartenente alla categoria ha tentato di spiegare nella lettera che alleghiamo e che molti altri operatori sono disposti a firmare.

Inoltre: abbiamo avuto notizia di prodotto che viene commercializzato senza problemi in altri Paesi dell' Unione Europea come Francia e Spagna, suddiviso in partite su ognuna delle quali viene apposta apposita taggatura e i cui documenti sono convalidati dall' autorità locale. Ma una volta entrato in Italia le Autorità italiane richiedono che i documenti di accompagnamento del prodotto, pur non subendo ulteriori suddivisioni ma venendo commercializzato tal quale, vengano ulteriormente validati visto che si tratta di ulteriore transazione commerciale.

A tal proposito: non potrebbe ritenersi applicabile il principio del mutuo riconoscimento degli atti amministrativi tra i Paesi membri dell' UE al fine di agevolare le transazioni commerciali in Italia?

Inoltre: non costituisce eccezione all' obbligo di convalida, ai sensi dell' art. 4 par. 3, il caso in cui tutto il tonno rosso disponibile per la vendita sia marcato in conformità all' art. 5? Sono stati emanati chiarimenti a livello nazionale su tale tipo di marcatuta?

Nell'attesa di avere quanto prima un vostro parere in merito, porgo cordiali saluti

Eurofishmarket Snc  
Direttore

[info@eurofishmarket.it](mailto:info@eurofishmarket.it)

[www.eurofishmarket.it](http://www.eurofishmarket.it)

cell.: 338/3148120

Con riferimento all'oggetto ed a quanto previsto dal Reg. CE 640/2010 relativamente alla convalida del documento di cattura che deve accompagnare le vendite di tonno rosso, trasmetto di seguito alcune considerazioni sull'applicabilità di questa norma da parte delle attività come la nostra, che effettuano commercio di alimenti al Foodservice.

Nello specifico, l'applicazione letterale di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento 640/2010 (<< I comandanti delle navi di cattura,.....omissis....., **i rivenditori**, .....omissis.....**devono compilare**, possibilmente per via elettronica, **un documento di cattura fornendo le informazioni richieste.....omissis.... e chiederne la convalida** conformemente .....omissis .....**ogni volta che effettuano.....omissis.....un'operazione di commercio interno.....omissis>>) è di difficile se non impossibile applicazione per le seguenti ragioni:**

1) Le aziende che si occupano di distribuzione all'ingrosso di prodotti della pesca e che li rivendono nel canale della ristorazione, effettuano vendite di quantitativi di tonno modesti ma frazionati in diverse consegne. Essendo prodotti freschissimi ed altamente deperibili, l'intervallo di tempo tra la consegna da parte del fornitore ed il carico per le vendite ai clienti, è estremamente ridotto (solitamente avviene nella stessa giornata).

2) Per poter convalidare i documenti di cattura, le aziende si devono rivolgere alla capitaneria ogni volta che si deve effettuare una consegna di tonno rosso ad un ristorante. E' del tutto evidente che l'applicazione di questa procedura, va ad "ingessare" l'operatività delle attività commerciali, implicando ritardi nelle operazioni di evasione degli ordinativi con preclusione delle caratteristiche di freschezza del prodotto, nonché perdita di tempo e conseguentemente di risorse economiche (sia da parte degli operatori delle attività commerciali - che dovrebbero recarsi in capitaneria o attendere che arrivi qualcuno per ottenere la convalida del documento di cattura - sia da parte dei militari stessi in forza ai vari comandi che dovrebbero precipuamente evadere queste richieste).

3) Essendo l'autorità competente unicamente la Capitaneria, c'è in aggiunta un oggettivo problema legato alla distanza di tutte quelle attività che sono ubicate nei comuni dell'entroterra (per ottenere dette certificazioni ci si deve rivolgere a comandi distanti anche diverse centinaia di chilometri dalla loro sede).

A fronte di questa situazione e degli evidenti impedimenti per la convalida dei documenti di cattura, è necessario trovare una soluzione che consenta di evitare la penalizzazione del settore; si può raggiungere a nostro avviso l'obiettivo di documentare le vendite e le transazioni di tonno rosso al fine di preservare la comprensibile ratio della norma, senza però danneggiare il comparto ittico (già pesantemente assoggettato a molteplici oneri di tipo burocratico) con interpretazioni restrittive della norma e senza usare (come purtroppo sta avvenendo) l'infissione di pesanti sanzioni economiche come unico strumento di informazione per le aziende, anche a fronte di operazioni di commercio di tonno rosso in cui è possibile documentarne a posteriori la provenienza e la regolarità.

A nostro avviso è indispensabile applicare l'obbligo della certificazione e della convalida solo nelle fasi a monte della distribuzione, ovvero alla prima consegna presso gli stabilimenti a terra o nel caso delle importazioni ed esportazioni dirette (sarebbe così gestibile anche l'esenzione prevista per i tonni marcati all'atto dello sbarco ex art 4 comma 3, ed ex art. 5 del Reg. CE 640/2010). Tutte le fasi successive di commercializzazione, sono già soggette agli obblighi di rintracciabilità ai sensi del Reg. CE 178/02, di conseguenza, ogni lotto venduto durante la distribuzione all'ingrosso è rintracciabile a monte (verso i fornitori) ed a valle (verso i clienti) e pertanto gli enti di controllo preposti potranno verificarne in ogni momento la provenienza e la regolarità dei tonni commercializzati.